



# COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

## BANDO

### PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'AFFITTO DELLE ABITAZIONI ANNO 2011

#### A) Cosa disciplina il bando

Il bando disciplina la concessione, da parte del Comune di ROCCAFLUVIONE, per l'anno 2011, dei contributi a favore di inquilini che sostengono canoni di locazione per le abitazioni, particolarmente elevati in rapporto al reddito (cosiddetti canoni di affitto) previsti dall'art. 11 della legge n. 431 del 1998 e successive modifiche e integrazioni e dalla delibera della Giunta regionale n. 1288/2009.

#### B) Chi può chiedere il contributo

Possono chiedere il contributo al Comune di ROCCAFLUVIONE tutti coloro che:

1. sono cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea può chiedere il contributo solo se ha la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno;
2. hanno la residenza anagrafica nel Comune di ROCCAFLUVIONE e nella casa per il cui affitto si chiede il contributo;
3. hanno un contratto di locazione (cioè, un contratto cosiddetto di affitto) per abitazione principale, regolarmente registrato, che prevede un canone mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore a Euro 516,46 e si riferisce a un appartamento di civile abitazione (di proprietà pubblica o privata, esclusi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata), iscritto al N.C.E.U., non classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
4. tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico non hanno la proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione di una casa adeguata (come definita dall'articolo 4 della legge regionale n. 44/1997 e successive modificazioni) alle esigenze del proprio nucleo familiare e appartengono a un nucleo familiare in cui nessuna persona abbia tali diritti (per quanto riguarda la definizione di "nucleo familiare, si rinvia all'ultimo periodo del paragrafo b);
5. Il valore ISEE per l'accesso ai contributi è determinato per l'anno 2011 come segue:
  - o Fascia A: non superiore ad Euro 5.424,90 (importo assegno sociale 2011);
  - o Fascia B: non superiore ad Euro 10.849,80 (importo due assegni sociali 2011);
6. Tutti coloro che hanno perso il lavoro dal 1° gennaio 2010 a causa di:
  - Licenziamento;
  - Dimissioni per giusta causa;
  - Mancato rinnovo di un contratto a termine (vi rientrano i lavoratori che hanno maturato a partire dal 1/09/2009 un periodo lavorativo di almeno tre mesi, ovvero 90 giorni, con uno o più contratti anche non continuativi. In questa fattispecie sono ricompresi, e con le stesse modalità, i lavoratori subordinati (anche quelli con contratto di somministrazione e di apprendistato) e i contratti di collaborazione"

I valori da prendere a riferimento per il calcolo dell'ISEE sono quelli desunti dai redditi prodotti nell'anno 2011.

I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e al momento della erogazione del contributo, con le seguenti deroghe:

- con riferimento alla residenza anagrafica nell'alloggio per il cui affitto si chiede il contributo: se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo spetterà solo previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISEE; in tal caso, il contributo massimo non potrà comunque superare quello che sarebbe spettato in base alla domanda presentata;
- con riferimento alla titolarità del contratto di locazione: il contratto potrà essere stipulato anche successivamente alla data di pubblicazione del bando ma, comunque, entro la scadenza stabilita per la presentazione delle domande di contributo.

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

#### C) Cosa bisogna fare per chiedere il contributo

Le persone interessate in possesso dei requisiti elencati al punto 5 devono presentare la domanda di contributo al Comune di ROCCAFLUVIONE (Ufficio Segreteria) entro il termine massimo del **15 novembre 2011**.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione (cosiddetto affittuario) o da altra persona che ha la residenza anagrafica nello stesso appartamento.

La domanda deve essere necessariamente compilata su un apposito modello prestampato fornito dall'Ufficio Segreteria del Comune di ROCCAFLUVIONE, come da facsimile allegato al presente bando.

Insieme alla domanda deve essere presentata la seguente documentazione:

- per tutti - dichiarazione sostitutiva unica e attestazione dei valori ISEE, rilasciata dai Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAAF);
- per chi dichiara in domanda l'esistenza di una situazione di handicap o di invalidità - copia della relativa certificazione rilasciata dalla ASL;

- per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea: copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, in corso di validità .
- per gli immigrati: certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

#### **D) Come saranno quantificati i contributi**

Il contributo sarà calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE e precisamente:

Il contributo da assegnare sarà aumentato del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per i nuclei familiari:

- con persone ultrasessantacinquenni o con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3 della legge 05.02.1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%;
- composte da più di 5 persone;
- composte esclusivamente da un solo genitore e da uno o più figli minori;

Il contributo non potrà , comunque, essere superiore al canone di locazione.

Il contributo massimo che il Comune potrà concedere verrà ridotto se la famiglia anagrafica del richiedente ha percepito o richiesto altri contributi per il pagamento del canone di locazione (compresi quelli per l'autonoma sistemazione previsti dalla normativa sul terremoto) per lo stesso periodo cui si riferisce la domanda. La riduzione sarà pari alla somma già percepita o richiesta ad altro titolo.

Restano, comunque, salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

#### **E) Come saranno concessi i contributi**

Il Comune concederà i contributi entro i limiti della somma appositamente assegnata dalla Regione Marche.

I contributi saranno concessi a tutte le domande ammissibili in misura proporzionale al fondo assegnato al Comune dalla Regione Marche.

Il Comune pagherà i contributi concessi solo dopo che la Regione avrà versato le somme necessarie.

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce la propria residenza in altro Comune, potrà essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del richiedente, il contributo sarà assegnato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà il contributo, così ricalcolato agli eredi. In tal caso, gli eredi dovranno presentare apposita domanda al Comune allegando la documentazione attestante il loro stato di eredi.

#### **F) Obblighi a carico dei richiedenti**

I richiedenti dovranno presentare al Comune (Ufficio Segreteria), pena la decadenza dal contributo, le ricevute di pagamento del canone di locazione, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone.

Dalla documentazione deve risultare chiaramente l'importo dell'affitto distinto dagli eventuali oneri accessori.

Le ricevute dovranno essere presentate entro il termine che sarà assegnato dal Comune.

Se al momento della liquidazione del contributo risulteranno non presentate le ricevute relative a qualche mensilità (anche se pagata), il contributo sarà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità .

#### **G) Verifiche e controlli**

Il Comune potrà richiedere a chi ha presentato la domanda di consegnare in copia la documentazione necessaria per fare i controlli. Se tale documentazione non sarà presentata, il Comune non pagherà il contributo.

Se, a seguito delle verifiche, risulterà che la domanda contiene dichiarazioni false, il Comune revocherà il contributo eventualmente concesso.

#### **H) Informativa sul trattamento dei dati personali**

(Art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali)

Per poter esaminare la domanda di contributo, é necessario che la persona interessata fornisca i dati (cioé le informazioni) indicati nel modello di domanda. Se la persona rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non potrà accogliere la domanda di contributo.

I dati personali forniti:

- saranno protetti come previsto dal D.Lgs n. 196/2003;
- saranno raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l'erogazione del servizio richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge o regolamentari;
- saranno trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell'*Osservatorio regionale per la condizione abitativa*;
- potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l'accesso o l'erogazione dei servizi richiesti;
- potranno essere utilizzati per la verifica dell'esattezza veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La persona interessata può rivolgersi, in ogni momento, al responsabile del servizio competente per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, richiedendo l'apposito modulo.

*La normativa che prevede gli obblighi e i compiti in base ai quali fatto il trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, é quella contenuta nella legge n. 431 del 1998 (e successive modifiche e integrazioni) e nella delibera della Giunta regionale n. 783 del 6 luglio 2006.*

Gli interessati possono ritirare il modello prestampato di domanda chiedere chiarimenti e maggiori informazioni all'Ufficio Segreteria del Comune (P.zza A. Moro, 4 - tel. 0736 365131 tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 12.00).

**ROCCAFLUVIONE li, 28 settembre 2011**

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Rag. Mario Paoletti